



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



**CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI
NELL'AMBITO DEI CORSI DM 249/2010 E S.M.I.**

TRA

L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 80004350163, con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio 19, d'ora in poi denominata "Università degli studi di Bergamo", rappresentata dal prof. Stefano Paleari, Rettore, nato a Milano il 25/01/1965

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, nel seguito denominato "Ufficio Scolastico Regionale", codice fiscale n. 97254200153 con sede legale in Milano, via Pola 11, rappresentata dalla dott.ssa Delia Campanelli, nata a Bari il 19/10/1954

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi di Bergamo è interessata ad attivare corsi per la formazione iniziale degli insegnanti, ai sensi del DM 249/2010 e s.m.i.;
- i percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti prevedono un periodo di tirocinio presso un Istituto scolastico (statale o paritario o centro provinciale per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) o apposite reti di Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- per lo svolgimento delle suddette attività di tirocinio le Università stipulano apposite convenzioni con le Istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o apposite reti di Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- ciascun Ufficio Scolastico Regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione accreditate ad accogliere i tirocinanti;
- le Università stipulano le convenzioni con le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali competenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti che frequentano corsi ex DM 249/2010 e successive modifiche e integrazioni, secondo la normativa vigente in materia, presso gli Istituti scolastici, statali o paritari o centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della Lombardia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Art. 2

Il tirocinio, che si configura come parte integrante del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo scolastico.

Il tirocinio prevede una fase diretta di osservazione e di insegnamento attivo presso Istituti scolastici sotto la guida di un tutor.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono definiti nel Progetto formativo concordato con i singoli Istituti scolastici. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutor e dei responsabili dell'Istituto incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Gli obblighi contenuti nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti all'ente ospitante stesso, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

2. L'Università degli Studi di Bergamo assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Bergamo.

3. L'Istituto scolastico ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli Studi di Bergamo l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali aziendali o di quelle più rappresentative sul territorio nazionale.

4. L'Università degli Studi di Bergamo si impegna a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo ai soggetti indicati al comma 3.

5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente articolo 3 della suddetta convenzione.

Art. 5

L'Istituto scolastico ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università degli Studi di Bergamo, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e all'Università degli Studi di Bergamo.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Art. 6

L'Università degli Studi di Bergamo si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor universitari e dei tutor dell'Istituto scolastico ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, programmi e ad ogni altra attività o caratteristica o informazione (ivi compresi i dati personali il cui trattamento dovrà effettuarsi ai sensi della legge 196/03) dell'Istituto scolastico ospitante, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 7

I rapporti che l'Istituto ospitante intrattiene con tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ufficio Scolastico alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

L'Università degli Studi di Bergamo delibera annualmente, in accordo con l'USR, l'eventuale contributo da riconoscere alla scuola ospitante.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di cinque anni e verrà rinnovata tramite scambio di lettere tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 10

Le norme della presente Convenzione hanno effetto tra le parti e si applicano agli Istituti scolastici lombardi dal momento della sottoscrizione del singolo Progetto formativo, con le specifiche del caso.

ART. 11 - Sottoscrizione

11.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



ART. 12 - Spese

12.1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Bergamo.

12.2 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,
Prot. n. 4983/V/6 del 12/02/2015

Università degli Studi di Bergamo

(Il Rettore – Prof. Stefano Paleari)

f.to Stefano Paleari

Ufficio Scolastico Regionale

(Il Direttore Generale – Dott.ssa Delia Campanelli)

f.to Delia Campanelli